



CITTÀ DI PIOSSASCO

REGOLAMENTO

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P.

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2008
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2009
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2011
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2015
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 03/11/2017**

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI INTERESSATI

<i>Articolo 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	<u>4</u>
<i>Articolo 2</i>	<i>OGGETTO DEL CANONE</i>	<u>4</u>
<i>Articolo 3</i>	<i>SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE</i>	<u>4</u>

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI: TIPI E PROCEDIMENTO

<i>Articolo 4</i>	<i>DURATA DELLE OCCUPAZIONI</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 5</i>	<i>OCCUPAZIONI ABUSIVE O DIFFORMI DA CONCESSIONE</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 6</i>	<i>OCCUPAZIONI D'URGENZA</i>	<u>5</u>
<i>Articolo 7</i>	<i>TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI</i>	<u>6</u>
<i>Articolo 8</i>	<i>PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE</i>	<u>6</u>
<i>Articolo 9</i>	<i>ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</i>	<u>6</u>
<i>Articolo 10</i>	<i>TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</i>	<u>7</u>
<i>Articolo 11</i>	<i>ISTRUTTORIA</i>	<u>7</u>
<i>Articolo 12</i>	<i>CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO</i>	<u>7</u>
<i>Articolo 13</i>	<i>RILASCIO DELLE CONCESSIONI</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 14</i>	<i>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 15</i>	<i>CAUZIONE</i>	<u>8</u>
<i>Articolo 16</i>	<i>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO</i>	<u>9</u>
<i>Articolo 17</i>	<i>REVOCA, SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE</i>	<u>9</u>
<i>Articolo 18</i>	<i>RINUNCIA E UTILIZZO PARZIALE DELLA CONCESSIONE</i>	<u>9</u>
<i>Articolo 19</i>	<i>DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE</i>	<u>10</u>
<i>Articolo 20</i>	<i>SUBENTRO NELLA CONCESSIONE</i>	<u>10</u>
<i>Articolo 21</i>	<i>DOMANDA, RINNOVO, DISDETTA</i>	<u>10</u>
<i>Articolo 22</i>	<i>ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI</i>	<u>11</u>
<i>Articolo 23</i>	<i>CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>	<u>11</u>
<i>Articolo 24</i>	<i>CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E AREE E RELATIVI COEFFICIENTI</i>	<u>11</u>
<i>Articolo 25</i>	<i>DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>	<u>11</u>
<i>Articolo 26</i>	<i>CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>	<u>12</u>
<i>Articolo 27</i>	<i>ESENZIONI</i>	<u>12</u>
<i>Articolo 28</i>	<i>AGEVOLAZIONI</i>	<u>13</u>

<i>Articolo 29</i>	<i>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>RIMBORSI</i>	<i>14</i>

**TITOLO IV
SANZIONI ED ACCERTAMENTI**

<i>Articolo 32</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>ACCERTAMENTO DI PARZIALE OD OMESSO PAGAMENTO; RISCOSSIONE COATTIVA</i>	<i>15</i>

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<i>Articolo 34</i>	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	<i>16</i>

ALLEGATO A	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COEFFICIENTI	17
-------------------	--	-----------

ALLEGATO B	CARTOGRAFIA	18
-------------------	--------------------	-----------

ALLEGATO C	ELENCO VIE PER ZONA	19
-------------------	----------------------------	-----------

ALLEGATO D	TARIFFEBASE	22
-------------------	--------------------	-----------

ALLEGATO E	ELENCO VIE PER ZONA	23
-------------------	----------------------------	-----------

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI INTERESSATI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, per le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle aree destinate a mercati, attrezzate o meno, e delle aree private sulle quali insista una servitù di pubblico passaggio o che siano comunque lasciate a disposizione della collettività da parte del proprietario.

2 Ai fini di cui al comma 1, si considerano comunali tutti i tratti di strade che attraversano centri abitati .

Articolo 2

OGGETTO DEL CANONE

1 Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

2 Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita od acquisita nei modi di legge o comunque lasciate a disposizione della collettività da parte del proprietario.

Articolo 3

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1 E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente Regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o dal fatto materiale.

2 La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

3 Il caso di subentro nell'attività oggetto di concessione è disciplinato dall'art. 20 del presente Regolamento.

TITOLO II

OCCUPAZIONI E CONCESSIONI: TIPI E PROCEDIMENTO

Articolo 4

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1 Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2 Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee. La durata massima del provvedimento di concessione permanente non può superare i 10 anni di validità.

3 Si considerano permanenti, **ai soli fini impositivi**, le occupazioni effettuate dai commercianti in sede fissa con concessione annuale per l'esposizione esterna di merce posta in vendita in contiguità all'esercizio commerciale.

4 Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.

5 Si considerano ugualmente temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se concesse con atto avente validità pluriennale per commercio su aree pubbliche, nonché quelle effettuate per attività edilizia, manutenzione in genere e simili.

Articolo 5

OCCUPAZIONI ABUSIVE O DIFFORMI DA CONCESSIONE

1 Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, non prorogato, o revocato.

2 In caso di occupazione abusiva:

- a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste nel presente Regolamento;
- b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

3 Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti da verbale di contestazione redatto da un Pubblico Ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono sanzionate ai sensi dell'art. 32 comma 6 del presente Regolamento.

4 Sono sanzionate ai sensi dell'art. 32 comma 4 le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione e in contrasto con quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1 Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta un'immediata esecuzione di lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Comunale competente, indicando il luogo e la durata dell'occupazione. L'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi rilasciare la concessione in sanatoria. Ove l'occupazione d'urgenza non necessiti di un periodo superiore a 48 ore, la comunicazione suddetta è considerata sostitutiva del provvedimento.

2 Sono altresì ammesse le occupazioni prima del formale provvedimento concessorio in caso di manutenzioni e riparazioni effettuate da imprese artigiane a causa di eventi atmosferici: in tal caso l'interessato deve dar comunicazione dell'occupazione prima dell'inizio della stessa.

3 La mancata comunicazione, o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza di cui al comma 1, danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Articolo 7

TIPI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI

1 Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. E' vietato il commercio in forma itinerante nelle aree individuate dal Comune nel vigente Regolamento per le aree mercatali.

2 La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

3 Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.

4 Le concessioni relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni previste e, se necessario, su parere dell'Ufficio addetto all'Edilizia Privata.

5 Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate, nei presupposti e modalità di ottenimento dell'autorizzazione, dalla specifica normativa legislativa e regolamentare vigente in materia pubblicitaria e urbanistica. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri **quadrati** della proiezione a terra dello strumento pubblicitario.

6 Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni su suolo pubblico da parte di commercianti itineranti, sempre che le une e le altre non intralcino il traffico.

Articolo 8

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1 Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2 Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 9

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della domanda diretta all'Amministrazione. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti esentati per Legge i quali dovranno debitamente attestare la norma che li esime, e deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, eventuale partita I.V.A. e l'attività svolta;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo ;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- g) *copia fotostatica della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.*

2 La domanda deve essere corredata da schizzo planimetrico e dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e s.m.i. .

3 Qualora la richiesta rappresenti una reiterazione pura e semplice - per la stessa durata, periodo e modalità tecniche - di un'autorizzazione permanente rilasciata precedentemente, e ciò sia evidenziato da una autocertificazione rilasciata dal richiedente, l'Amministrazione, sempre che non si siano verificate variazioni nella disciplina di utilizzo del suolo pubblico e non ostino ragioni di pubblico interesse, rinnova la concessione senza la necessità di presentazione di ulteriori documenti.

Articolo 10

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

2 In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

3 In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo, salvi i casi di cui al precedente articolo 6, deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Articolo 11

ISTRUTTORIA

1 Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2 Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 9, il responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della domanda, formula all'interessato apposita richiesta di integrazione, da farsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo a documentare la richiesta di integrazione.

3 L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

4 La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5 Verificata quindi la completezza e la regolarità della domanda, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrarla immediatamente agli Uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Articolo 12

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1 Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo sottoponendolo alla firma del Dirigente. L'atto così definito viene rimesso all'ufficio competente per gli adempimenti in merito al calcolo del canone, alla predisposizione dei bollettini di pagamento – ove il canone sia dovuto - ed alla consegna delle concessioni/autorizzazioni ai titolari.

2 Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni in contrasto con gli interessi della collettività.

3 Nell'ipotesi di emissione di provvedimento di diniego compete al responsabile del procedimento, una volta esperita la procedura di cui all'articolo 110 bis della legge 241/90, provvedere alla relativa comunicazione per mezzo di raccomandata.

Articolo 13

RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1 Il provvedimento di concessione è consegnato al titolare da parte del Responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo se dovute;
- **cauzione** di cui all'art. 15 comma 2 se dovuto;
- spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipula di un contratto soggetto a registrazione)

2 Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito contratto.

3 Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.

4 La concessione è personale ed è quindi rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione, salvo il disposto dell'art. 20 .

Articolo 14

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1 Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) del suolo occupato;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 15

CAUZIONE

1 La cauzione di cui al comma **1** dell'art. 13 è dovuta ove si renda necessario per potenziale danneggiamento del suolo pubblico. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.

2 L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico e **potrà essere effettuata nelle forme consentite dalla legge**, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Articolo 16

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2 È fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3 Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.

4 Il concessionario è obbligato ad esibire, a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione, l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

5 Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione, per le occupazioni temporanee, avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita o comunque secondo quanto previsto dall'art. 30.

6 Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento del verbale emesso dall'ufficio competente.

Articolo 17

REVOCA, SOSPENSIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1 L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2 La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Articolo 18

RINUNCIA E UTILIZZO PARZIALE DELLA CONCESSIONE

1 La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o, nel caso di impossibilità sopravvenuta, da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esso, prima dell'inizio dell'occupazione.

2 La rinuncia dà diritto alla restituzione dell'intera somma già pagata o all'esonero dal pagamento del canone

3 In caso di utilizzo parziale della concessione, e a parte il caso di subingresso, il rimborso o l'abbuono del canone è calcolato sulla base del periodo di non utilizzo, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:

- a) la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data della prevista cessazione dell'occupazione;
- b) il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere giustificato da comunicazione scritta e deve essere comunicato almeno 3 giorni prima della prevista cessazione della occupazione.
- c) per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, la comunicazione, debitamente giustificata, può essere comunicata anche il giorno successivo alla mancata occupazione.

Articolo 19

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1 La concessione decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- c) danni alle proprietà comunali;
- d) violazioni del disposto di cui all'art. 13 comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso disciplinate dall'art. 20;
- e) mancato versamento del canone.

2 La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3 La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4 I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

5 La concessione si estingue nei seguenti casi:

- a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 18.

Articolo 20

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1 Il provvedimento di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo pubblico o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione.

Articolo 21

DOMANDA, RINNOVO, DISDETTA

1 La domanda per le occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento.

2 Il titolare della concessione permanente può, trenta giorni prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo giustificandone i motivi ed indicandone la durata. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3 Nel caso di occupazioni temporanee, quando necessiti prolungare il periodo di occupazione richiesto, il titolare deve inoltrare la richiesta di proroga, salvo i casi di urgenza, entro cinque giorni dalla scadenza della concessione.

4 Le richieste di proroga per le occupazioni temporanee potranno essere più di una purché i giorni complessivamente richiesti non superino il numero di trenta, previo verifica che nulla osti. L'atto di proroga verrà rilasciato dal responsabile del servizio, previo pagamento del canone se dovuto.

5 L'atto di proroga costituisce parte integrante dell'atto di concessione di cui si chiede la proroga.

6 Ai fini del calcolo del canone i tempi delle singole proroghe saranno considerati analiticamente.

7 Nel caso necessiti di prolungare l'occupazione temporanea per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni dalla data della scadenza della concessione, l'interessato dovrà inoltrare nuova richiesta di occupazione.

L'ufficio incaricato provvederà a rilasciare nuova concessione mediante la procedura indicata dagli artt. 9 – 11 – 12 – 13 – 14, senza che nulla osti .

Articolo 22

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1 Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro variazioni.

TITOLO III

CANONE: CRITERI E RISCOSSIONE

Articolo 23

CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1 Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade e aree in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione ed ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 24

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E AREE E RELATIVI COEFFICIENTI

1 Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e aree del Comune sono classificate in tre zone, come indicato in ALLEGATO A, a cui corrispondono coefficienti numerici diversi e che sono individuate in base alla loro importanza derivante dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Le zone e le vie del territorio sono più dettagliatamente descritte nei seguenti allegati:

ALLEGATO B: cartografia con indicazione delle tre zone

ALLEGATO C: elenco delle vie appartenenti a ogni zona.

2 Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona di categoria più elevata.

Articolo 25

DETERMINAZIONE DEL CANONE

1 Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base (allegato D), per il coefficiente relativo alla categoria di ubicazione territoriale (allegato A), per il moltiplicatore (allegato E) stabilito per

ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e - per le occupazioni temporanee - per la sua durata. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

2 Le tariffe, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato D del presente Regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto documento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

3 Gli importi relativi alle occupazioni permanenti e temporanee, comprese le occupazioni indicate all'art. 26 comma 1, soggette al pagamento del canone, saranno aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 26

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1 Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi o condutture soprastanti o sottostanti il suolo comunale, la misura del canone è stabilita forfettariamente sulla base del numero degli utenti serviti nel territorio del comune moltiplicato per l'importo unitario stabilito dall'art 63 del D. Lgs 446/97 e s.m.i. , debitamente rivalutato, con un minimo di € 516,46.

2 La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3 Entro il 31 gennaio le aziende di cui al comma 1 devono comunicare il numero di utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 27

ESENZIONI

1 E' possibile esentare le occupazioni per le quali è riscontrato un rilevante interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico detraibile dalla stessa.

2 Per le occupazioni seguenti è prevista l'esenzione ma è comunque necessario dare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, comunicazione al Comune, che può negare il consenso, o limitarne l'uso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o se il sacrificio imposto alla collettività risulta eccessivo:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da IPAB, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), dei T.U.I.R. , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle ONLUS, come individuate dagli artt. 10 e seguenti dei D. Lgs 4.12.1997 n. 460;
- b) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, dallo stesso patrocinate;
- c) occupazioni da chiunque effettuate per la realizzazione di opere pubbliche;
- d) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico;
- e) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- f) occupazioni con manufatti di abbellimento urbano quali ad esempio fioriere, a condizione che sia rilasciato parere positivo dall' U.T.C e dall'Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di loro competenza, e che una volta posizionati non venga alterata la loro reale destinazione d'uso;
- g) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento o debitamente autorizzata in funzione dello svolgimento di servizi pubblici locali;
- h) occupazioni di suolo che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di feste civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento;
- j) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a 2 ore;
- k) occupazioni per la vendita di prodotti il cui utile venga interamente destinato a scopi benefici;
- l) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché facilmente movibili e nel rispetto del codice della strada.
- m) *Per le occupazioni effettuate, al fine di porre in essere lavori di bonifica dall'amianto secondo il progetto comunicato all'Ufficio comunale competente, sempre che i lavori comincino negli anni 2018-2019-2020 e si concludano nei termini stabiliti dall'atto abilitativo rilasciato dall'Ufficio Edilizia.*

3 Per gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che sostino su suolo comunale per un tempo non superiore alle 2 ore è prevista l'esenzione e non c'è necessità di concessione di suolo pubblico, ma gli stessi sono tenuti a dar comunicazione all'ufficio competente prima dell'inizio dell'occupazione.

4 Per le seguenti occupazioni è prevista l'esenzione e non è necessario dare alcuna comunicazione, ai sensi del presente Regolamento, in quanto le stesse sono soggette ad altre specifiche normative:

- a) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- b) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- c) occupazione spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- d) occupazioni sovrastanti i suoli e spazi pubblici con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili e insegne pubblicitarie;
- e) occupazioni del suolo con passi carrabili;
- f) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

5 Per le occupazioni occasionali e non superiori all'ora, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per le occupazioni da parte di commercianti itineranti su suolo pubblico, è prevista l'esenzione e per le stesse non c'è necessità né di comunicazione né di concessione, sempre che le une e le altre non intralcino il traffico.

Articolo 28

AGEVOLAZIONI

1 La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i mq. 1000 è calcolata in ragione del 10%.

2 Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

3 Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 29

ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

1 L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione permanente e temporanea è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente alla emanazione del provvedimento.

2 Per le occupazioni di carattere permanente l'accertamento, per gli anni successivi al primo, avviene con l'invio di bollettino postale.

Articolo 30

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1 Il pagamento del canone di occupazione deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Piosasco - Servizio Tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.

2 Il pagamento del primo canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere eseguito entro 7 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto disposto ai commi successivi.

3 Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro della concessione. Copia della ricevuta di versamento deve essere esibita al momento del ritiro della concessione.

4 Per le occupazioni mercatali su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti.

5 Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato e nella fiera denominata "fiera di San Martino", la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfaitariamente e viene fissata rispettivamente in Euro 12,00 e in Euro 35,00. Qualora gli operatori presenti alla "fiera di San Martino" abbiano omesso di pagare il relativo canone entro il giorno della fiera stessa, non potranno, l'anno successivo presentare domanda di partecipazione alla nuova edizione della suddetta fiera e nel caso in cui la presentassero comunque la stessa non potrà essere accolta.

5 bis Per le occupazioni effettuate il sabato nella porzione dell'ala comunale destinata alla vendita di prodotti agricoli da parte di agricoltori locali e comuni limitrofi viene fissato un canone forfaitario annuo di Euro 50,00 da riscuotersi in un'unica soluzione. Per il primo anno di occupazione il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla prima occupazione. Per gli anni successivi entro il 31 gennaio. Per le occupazioni giornaliere il canone forfaitario è fissato in Euro 2,00 a presenza da pagarsi in via anticipata attraverso l'acquisizione di un carnet di 5 presenze per complessivi Euro 10,00 avente scadenza annuale non rimborsabile. Per il solo anno 2015 il canone annuale è fissato in Euro 30,00.

6 Per gli importi superiori a Euro 250,00 il pagamento del canone di occupazioni permanenti può essere effettuato in 2 rate di eguale importo: la prima con scadenza entro il 30 aprile, la seconda entro il 30 settembre. Le stesse scadenze si applicheranno per il pagamento del canone dovuto dagli operatori esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche;

7 Anche per le occupazioni temporanee, per gli importi superiori a Euro 250,00, il pagamento del canone può essere versato in due rate di eguale importo: la prima come previsto al comma 3, la seconda entro la metà del periodo di occupazione. Nel caso in cui il periodo di occupazione determinato dall'atto di concessione sia a cavallo di due anni, il pagamento della seconda rata deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

8 In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione.

Articolo 31

RIMBORSI

1 La dichiarazione di non aver effettuato l'occupazione non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio se non è stata rispettata la procedura di cui all'art. 18.

2 Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per l'occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Se il rimborso è richiesto dal titolare della concessione, il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve presentare con l'esibizione della ricevuta del versamento effettuato.

3 La domanda di rimborso andrà fatta entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

4 Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a Euro 12,00.

TITOLO IV SANZIONI ED ACCERTAMENTI

Articolo 32

SANZIONI

1 Per il tardivo pagamento, effettuato nel limite di 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 10% del dovuto.

2 Per il tardivo pagamento, fatto dopo i 30 ma entro i 45 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 30% del dovuto.

3 Per l'omesso pagamento, per tale intendendosi il non pagamento protratto oltre i 45 giorni dalla scadenza prevista – sia per occupazioni permanenti che temporanee – si applica la sanzione del 30% del dovuto oltre gli interessi legali.

4 Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di € 150,00, fatta eccezione per le violazioni di cui all'art. 5 comma 1 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 6 del presente articolo.

5 Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono soggette alla sanzione prevista dal predetto Codice.

6 *Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, considerate abusive ai sensi dell'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50% oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone, ferme restando quelle già stabilite dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992. L'inizio dell'occupazione abusiva sarà determinato dal giorno successivo della data di scadenza o della data di revoca dell'atto di concessione, o in mancanza di tale atto, da quella dichiarata dal trasgressore all'agente di Polizia Locale in sede di stesura del verbale di accertamento. Il Responsabile dell'occupazione abusiva, salvo diversamente disposto dall'Ente, ha l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi oggetto dell'occupazione. In caso di inadempimento, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito al trasgressore delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia degli eventuali materiali rimossi. Le sanzioni verranno comminate con notifica al contravventore anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso apposita diffida ad adempiere/ingiunzione, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di indennità e sanzione amministrativa. Il pagamento della indennità e della sanzione non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, per le occupazioni abusive sanzionate ai sensi del D. Lgs. 114/1998 e conseguenti leggi regionali non si procede all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.*

7 Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 33

ACCERTAMENTO DI PARZIALE OD OMESSO PAGAMENTO. RISCOSSIONE COATTIVA

1 Il responsabile del procedimento controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.

2 L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso di inadempimento si provvederà ad emettere il verbale di contestazione aumentato delle spese postali. Decorso inutilmente i 60 giorni (termine per l'estinzione del verbale), l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha rilasciato la concessione, al fine dell'avvio del procedimento di revoca della stessa. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a € 12,00.

3 La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

DISPOSIZIONI FINALI

1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2 Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

3 È abrogato il Regolamento per le concessioni e autorizzazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. È fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. È altresì fatta salva la riscossione coattiva della tassa non versata per le occupazioni di suolo pubblico concesse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 35

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2008, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COEFFICIENTI		
ZONA	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
I	CENTRO	1,00
II	CONCENTRICO	0,75
III	PERIFERIA, FRAZIONI E RIMANENTE TERRITORIO	0,50

ALLEGATO B

Cartografia catastale con classificazione spazi ed aree pubbliche per Cosap (vedasi cartaceo)

ALLEGATO C

ELENCO VIA PER ZONA

ZONA DI PRIMA CATEGORIA

Elenco vie tratta intera e ambo i lati:

Largo III° Reggimento Alpini	Via del Molino
Largo Oreste Andruetto	Via del Mulino
P.zza Armando Diaz	Via Don Pino Pugliesi
P.zza F.lli Baudino	Via Francesco Alfano
P.zza Fiume	Via Francesco Faà di Bruno
P.zza Giovanni Gallino	Via Francesco Petrarca
P.zza Partigiani	Via Frossasco
P.zza San Giacomo	Via Gabriello Chiabrera
P.zza San Giorgio	Via Gaudenzio Ferrari
P.zza Sandro Pertini	Via Gerolamo Rovetta
P.zza Tenente Nicola	Via Giacomo Matteotti
P.zza XX Settembre	Via Gian Lorenzo Bernini
Piazza Europa	Via Gianbattista Tiepolo
Piazza Falcone e Borsellino	Via Giosuè Borsi
Piazza Primo Levi	Via Giovanni Bertacchi
Via Airasca	Via Giovanni Boccaccio
Via Alessandro Antonelli	Via Giovanni Giacometti
Via Alessandro Cruto	Via Giovanni Giolitti
Via Alessandro La Marmora	Via Giovanni Lanza
Via Alessandro Volta	Via Giovanni Maria Vidari
Via Amilcare Ponchielli	Via Giovanni Maria Vidari
Via Andrea Mantegna	Via Giovanni Migliora
Via Antonio Canova	Via Giuseppe Garibaldi
Via Antonio Stoppani	Via Giuseppe Giocosa
Via Antonio Stradivari	Via Gorizia
Via Antonio Vivaldi	Via John Fitzgerald Kennedy
Via Aristide Gabelli	Via Luigi Einaudi
Via Avigliana	Via Marco Polo
Via Beinasco	Via Martiri della Libertà
Via Brofferio	Via Massimo D'Azeglio
Via Carignano	Via Matteo Bandello
Via Carlo Botta	Via Monte Rosa
Via Carlo Porta	Via Nazario Sauro
Via Carmagnola	Via Nino Costa
Via Cavaliere Michele Elia	Via None
Via Cesare Abba	Via Orbassano
Via Cesare Balbo	Via Palestro
Via Cesare Battisti	Via Palmiro Togliatti
Via Cesare Beccaria	Via Pellerino
Via Claudio Monteverdi	Via Peschiera
Via Cristoforo Colombo	Via Piatti
Via Cumiana	Via Pietro Micca
Via Dante Alighieri	Via Racconigi

Via Riva Po
Via Rivoli
Via Roma
Via Rovereto
Via Sacco e Vanzetti
Via Saluzzo
Via San Bernardo
Via Santorre di Santarosa
Via Segheria
Via Silvio Pellico
Via Solforino
Via Tiziano Vecellio
Via Trana

Via Trento
Via Trieste
Via Ugo Gozzano
Via Urbano Rattazzi
Via Valeggio
Via Villarbasse
Via Vincenzo Gioberti
Via Vittoria Nenni
Via Vittorio Alfieri
Via Vittorio Bersezio
Viale Ferruccio Parri
Vicolo Gurgo
Vicolo Pierino Racca

Elenco Vie per tratta parziale:

Via Cavour (a via Susa a via Torino lato destro e tratto da via Susa al civico 61,lato sinistro)
Via Magenta (da P.zza San Giacomo a via Mario Davide, entrambi i lati)
Via Mario Davide (lato sinistro)
Via San Rocco (lato destro)
Via Torino (tratto da via Susa a via Monte Rosa, entrambi i lati)
Via Paperia (tratto da via Pinerolo al ponte del rio Sangonetto, entrambi i lati)
Via Gorizia (tratto da via Pinerolo a via Marchile Cappella, lato destro)
Via Gorizia (tratto da via Marchile Cappella a via Antonio Vivaldi, entrambi i lati)
Via Luigi Galvani (lato sinistro)
Via Guglielmo Oberdan (tratto da via Aldo Piatti e via Luigi Galvani, entrambi lati)
Via Guglielmo Oberdan (tratto da via Luigi Galvani a via Mario Davide, lato destro)
Via Piave (tratto da Piazza Fiume a via Bruino/via San Rocco, entrambi i lati)
Via Volvera (tratto da via Torino a via Cavaliere Michele Elia, entrambi i lati)
Via Susa (tratto da via Torino a via Bruino, entrambi i lati)
Via Pinerolo (tratto da via Susa ai civici 110 bis / 189 bis, entrambi i lati)
Via Aleardo Aleardi (tratto da via Pinerolo a via Gerolamo Rovetta, lato destro)
Via Bruino (tratto da via Piave a fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)
Via Sangano (tratto da via Bruino fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)
Via Rivalta (tratto da via Susa fine centro addensamento urbano come dettagliato in cartografia, entrambi i lati)

ZONA DI SECONDA CATEGORIA

Elenco Vie ad intera tratta:

P.zza San Vito	Via Giovanni Pascoli
Via Ada Negri	Via Giuseppe Giusti
Via Al Piano dei Castelli	Via Giuseppe Parini
Via Alessandro Manzoni	Via Grazia Deledda
Via Antonio Fontanesi	Via Lorenzo Perosi
Via Aristide Gabrieli	Via Marchile Cappella
Via Arrigo Boito	Via Monte Brunello
Via Arturo Toscanini	Via Monte Cristalliera
Via Ascanio Vitozzi	Via Monte Grappa
Via Avigliana	Via Monte Robinet
Via Benedetto Croce	Via Nicolò Macchiavelli
Via Benvenuto Cellini	Via Rapida ai Castelli
Via Carlo Goldoni	Via San Giovanni Bosco
Via Dei Colli	Via San Domenico Savio
Via dei Tre Denti	Via San Vito
Via Edmondo De Amicis	Via Sangano
Via Fossano	Via Silvio Silvani
Via Francesco Guicciardini	Via Tommaso Grossi
Via Gaetano Donizzetti	Via Trana
Via Giacomo Leopardi	Via Ugo Foscolo
Via Giacomo Puccini	Via Umberto Saba
Via Giaveno	Via Vincenzo Bellini
Via Giorgio Vasari	Via Vittorino Da Feltre
Via Giovanni Bodoni	Via XXV Aprile
Via Giovanni Cena	

Elenco vie per tratta parziale:

Via Cavour (lato sinistro tratto dopo il civico 61 a via Torino)
Via Piave (tratto da via Bruino a confine comunale, entrambi i lati)
Via Susa (tratto da via Bruino a confine comunale, entrambi i lati)
Reg. Milone (tratto da via Pinerolo a via Aleardo Aleardi, lato sinistro)
Via Aleardi (tratto da via Pinerolo a Reg. Milone, lato sinistro)
Via Cappella (tratto da via dei Vigneti a via del Campetto, lato destro)
Via del Campetto (tratto da P.zza San Vito a via Cappella, entrambi i lati)
Via Gorizia (tratto da via Marchile Cappella a via Antonio Vivaldi, lato sinistro)
Via Gorizia (tratto da via Antonio Vivaldi a via del Campetto, entrambi i lati)
Via Mario Davide (lato destro)
Via San Rocco (lato sinistro)

ALLEGATO D

TARIFFE BASE		
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI		
Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche le Tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:		
I Categoria	Euro	22,00
II Categoria	Euro	15,00
III Categoria	Euro	10,00
Per le occupazioni permanenti di sottosuolo pubblico con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante si applicano Le seguenti tariffe annue per ciascun serbatoio:		
Serbatoi fino a 3000 litri	I categoria	Euro 66,00
Serbatoi fino a 3000 litri	II categoria	Euro 35,00
Serbatoi fino a 3000 litri	III categoria	Euro 15,00
Per serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri		
2. OCCUPAZIONE TEMPORANEE		
Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche le Tariffe giornaliere per metro quadrato o lineare sono le seguenti:		
I categoria	Euro	1,10
II categoria	Euro	0,75
III categoria	Euro	0,50
Ai sensi dell'art. 25 –comma 2 – del regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le annualità successive alla prima applicazione le tariffe di cui al presente allegato possono essere modificate con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.		

Variate con deliberazione G.C. n. 23 del 11 febbraio 2011

ALLEGATO E

MOLTIPLICATORI		
OCCUPAZIONI DI SUOLO	Coefficiente moltiplicatore	
	Occupazione temporanea	Occupazione permanente
Aree occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,25	-
Aree occupate in occasione di fiere e festeggiamenti Escluso spettacolo viaggiante	0,95	-
Aree mercatali attrezzate o individuate come tali	0,16	-
Chioschi, edicole	-	1,65
Aree utilizzate come dehor e simili, tavoli e sedie	0,25	1,65
Impianti di distribuzione di carburante	-	1,70
Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere	0,25	1,60
Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale	0,50	1,50
Raccolta firme e fondi	0,30	-
Traslochi, anche con scale aeree	0,815	-
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,815	-
Occupazioni varie aventi oggetto promozione o esposizione di beni diversi in zona adiacente all'area mercatale effettuate nei giorni di mercato, fiere o festeggiamenti*	2,5	-
Occupazioni per manifestazioni varie, mostre ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede	0,815	1,6
OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO		
Vetrinette e mostre merci e prodotti di qualsiasi genere	0,20	1,30
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili	0,407	-
Cavi, condutture e simili	0,125	0,80
Altre occupazioni di soprassuolo	0,125	0,825
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO		
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera Escluso le cisterne dei distributori di carburante.	0,125	0,825

*introdotta con deliberazione C.C. n. 21 del 28/04/2011